

ASSOCIAZIONE ITALIANA NATUROPATIA INFANTILE - AINI

Naturopatia per la promozione dell'Infanzia e dell'età evolutiva

ARTICOLO 1

Denominazione Sigla e Sedi

Associazione Italiana di Naturopatia Infantile, in sigla "A.I.N.I.", d'ora innanzi chiamata semplicemente "Associazione".

L'Associazione ha sede legale a Novara, in via Verbanò, 44 ed agisce all'interno del territorio Nazionale, Europeo ed Internazionale.

Con delibera del Comitato Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie succursali, sedi amministrative in tutta Italia e/o all'estero.

ARTICOLO 2

Oggetto e scopo sociale

L'Associazione, libera ed indipendente, è apolitica, apartitica e senza fini religiosi; non ha scopi di lucro né finalità speculative di alcun genere.

Il suo scopo è la promozione della naturopatia in ambito infantile e dell'età evolutiva.

La Naturopatia è la consapevolezza del proprio stato di equilibrio: l'essere umano che è in empatia con la propria natura ha raggiunto il suo stato di benessere.

Le funzioni della Naturopatia per l'Infanzia sono educative; si educano i genitori e i bambini a ritrovare abitudini di vita sane, che favoriscano la conoscenza del bambino, il suo benessere e la libera espressione del suo talento, nel rispetto della sua natura e delle sue attitudini.

L'esperto in Naturopatia per l'Infanzia ha la funzione di mediatore e si propone come strumento di osservazione per accompagnare i genitori alla conoscenza profonda prima di se stessi come adulti e poi del bambino.

L'Associazione si propone la pratica, lo studio e la ricerca, la tutela e la divulgazione delle discipline Bio-naturali quali Naturopatia, Naturopatia per l'Infanzia, Alimentazione cosciente, Arte Educativa con ogni forma e tecnica di espressione creativa, Consapevolezza corporea, Yoga, Reiki, Meditazione, Cristallologia, Cromologia, Aromologia, Fiori di Bach, Riflessologia, varie tecniche del massaggio orientale e non, massaggi con le pietre, con oli essenziali e con pennelli, e qualsiasi altra disciplina Bionaturale;

Essa ha per scopi:

- a) la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa, attività od istituzione volta al miglioramento della salute e della condizione umana adulta e infantile finalizzata al rispetto e alla difesa di quanto imposto dall'etica;
- b) l'associazionismo dei professionisti e di rappresentarne e difenderne gli interessi, nell'ambito della Naturopatia e della Naturopatia Infantile.

In particolare ha per obiettivi:

1. Attuare progetti rivolti all'infanzia che abbiano come scopo il benessere del bambino, direttamente o attraverso collaborazione con scuole, enti privati e pubblici, soggetti privati, italiani o stranieri;
2. Promuovere lo studio e la ricerca, la formazione, sia direttamente o attraverso la collaborazione con enti pubblici o soggetti privati italiani o stranieri, anche nell'ambito della cooperazione internazionale, nell'ambito del benessere naturale (o medicine e pratiche non convenzionali nella salute e nella prevenzione);
3. Lo studio, la progettazione, la realizzazione e la promozione della ricerca anche nel quadro della cooperazione internazionale, sulle difficoltà che più gravemente colpiscono l'essere umano e il bambino;
4. La ricerca, lo studio, la progettazione e l'attuazione di collaborazione con Istituti ed enti di ricerca, con le università ed ogni organismo che svolga attività finalizzate al progresso tecnico ed alla ricerca scientifica nel campo delle bio-discipline naturali, della prevenzione e del benessere;
5. Il coordinamento, l'unificazione e la valorizzazione, tramite l'istituzione di un albo delle singole iniziative di quanti esercitano le discipline bio-naturali in modo amatoriale o professionale sotto qualsiasi forma;

6. La promozione di attività ed iniziative utili, sotto il profilo tecnico e deontologico, alla crescita professionale e amatoriale della figura dell'operatore in discipline bio-naturali;
7. La formazione permanente degli iscritti mediante corsi di specializzazione, aggiornamenti, stage, seminari, convegni, conferenze, e congressi professionalmente qualificati e qualificanti;
8. La tutela degli interessi di tutti gli operatori e dei singoli associati;
9. L'organizzazione di biblioteche, gite e viaggi di studio in Italia e all'estero;
10. La pubblicazione di riviste, bollettini, libri, notiziari e sussidi audiovisivi inerenti l'oggetto sociale;
11. La diffusione della Naturopatia Infantile e della Naturopatia, promuovendone la pratica e lo studio, mediante l'organizzazione di corsi, convegni e di altre attività rivolte all'informazione e alla formazione delle categorie professionali interessate;
12. La diffusione tra il pubblico di notizie tecniche, opere di cultura ed informazione, attraverso forme di assistenza capillare, convegni, seminari e mezzi informativi, telematici e audiovisivi e a tal fine l'Associazione potrà promuovere altresì la pubblicazione e la promozione di riviste ed opere a carattere scientifico, con la collaborazione di esperti e di altre istituzioni;
13. La promozione e la creazione di centri di studio e di ricerca promuovendo e controllando corsi di formazione, di aggiornamento di formazione continua (ECM) in collaborazione con Istituti ed Enti pubblici e privati;
14. La promozione e la creazione di scuole con annessi centri di educazione e di promozione della salute.
15. Di garantire la professionalità dei propri iscritti istituendo un esame d'ingresso a cadenza annuale e il mantenimento di qualificata professionalità con verifiche attraverso la formazione continua, con l'istituzione di una commissione scientifico didattica;
16. La promozione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile dei danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;
17. Di svolgere ogni attività funzionale al raggiungimento degli scopi sopra menzionati.

Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche e private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'associazione si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati.

Precisazioni

L'associazione rende chiaro che le Discipline Bio-naturali non sono assolutamente pratiche terapeutiche e che nulla hanno a che fare o vedere con le tecniche impiegate dagli operatori sanitari.

La finalità e lo scopo delle Discipline Bio- Naturali sono quelle di apportare a chi le riceve rilassamento e serenità e migliorare lo stato di energia vitale per essere in sintonia con se stesso, con il cosmo e l'ambiente circostante.

ARTICOLO 3

Durata

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) tutti i beni materiali e immateriali di cui essa è titolare;
- b) da ogni altro diritto o rapporto ad essa facente capo;
- c) lasciti e donazioni che l'associazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e le rendite derivanti da esse dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donatore;
- d) quote associative e contributi degli associati;
- e) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private; contributi di organismi internazionali; contributi di privati; rimborsi derivanti da convenzioni.

f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

ARTICOLO 5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Presidente predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio passato e quello preventivo dell'esercizio successivo, nel quale dovranno essere previsti i mezzi di finanziamento dell'attività dell'Associazione nonché la relazione ai bilanci stessi. Il tutto dovrà essere presentato entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale (cioè entro il 30 aprile di ogni anno) al quale si riferisce il bilancio consuntivo.

Ogni utile d'esercizio, derivante da attività imprenditoriali accessorie o da altre forme di autofinanziamento sarà comunque destinato al perseguimento dei fini istituzionali; l'Associazione potrà pertanto esercitare, previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni attività, anche imprenditoriale, necessaria ed opportuna per il proprio autofinanziamento;

ARTICOLO 6

Tipologia dei Soci

Gli Associati si distinguono in:

- SOCI FONDATORI
- ASSOCIATI ORDINARI
- ASSOCIATI ORDINARI ASPIRANTI
- ASSOCIATI SOSTENITORI
- ASSOCIATI ONORARI

1 - *Soci Fondatori* - sono Soci Fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

2 - *Associati Ordinari*: sono Associati Ordinari le persone fisiche che avendo compiuto la maggiore età vengono ammesse, previo superamento dell'esame iniziale nel caso trattasi di Naturopati professionisti, dietro loro richiesta, con delibera del Consiglio Direttivo e siano presentati da almeno due associati, di cui un socio fondatore. Possono anche essere ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, quali associati ordinari, i minori con età non inferiore ad anni sedici compiuti, dietro richiesta scritta dei genitori o di ne fa le veci, e dietro presentazione di almeno due associati, di cui uno fondatore. Sono associati ordinari, altresì, le persone giuridiche sia pubbliche che private, gli Enti e le organizzazioni di qualsiasi genere che siano in grado di concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi sociali e che vengano ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso la persona giuridica, l'Ente o l'Organizzazione ammessa quale associato ordinario dovrà essere rappresentata da una persona fisica indicata nella domanda di ammissione. Ogni mutamento della persona fisica designata dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo, anche al fine di un valido esercizio del voto, almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea ordinaria. Gli associati ed i rappresentanti designati dalle persone giuridiche, Enti o Organizzazioni devono possedere requisiti di affidabilità, onorabilità e moralità (con particolare riguardo anche ad eventuali condanne penali, a carichi pendenti, fallimenti, protesti e simili). Il numero degli associati è illimitato.

3 - *Associati ordinari aspiranti*: sono Associati ordinari aspiranti le persone fisiche, aspiranti professionisti che abbiano completato il ciclo di studi di una scuola o che siano allievi in iter formativo. Essi hanno diritto di voto, ma un voto ogni venti associati ordinari aspiranti, che dovranno nominare come loro rappresentante.

4 - *Associati sostenitori*: sono Associati sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private, gli Enti e le Organizzazioni di qualsiasi genere ammesse all'Assemblea, dietro proposta del Consiglio Direttivo e che abbiano contribuito personalmente o finanziariamente a sostegno delle attività promosse dall'Associazione.

5 - *Associati Onorari*: sono Associati Onorari le persone fisiche e giuridiche che verranno ammesse dall'Assemblea, dietro proposta del Consiglio Direttivo e che si siano distinte per meriti particolari nei settori di Attività dell'Associazione.

Gli associati onorari e sostenitori non sono tenuti alle quote associative e non hanno diritto di voto all'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

Per l'ammissione ad associato ordinario (o di associato ordinario professionista) deve essere presentata domanda al Consiglio Direttivo con l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, professione, codice fiscale, estremi di un documento e con allegate le dichiarazioni dei soci presentatori e la dichiarazione di conoscenza ed osservanza del presente statuto e di eventuali regolamenti

e del codice deontologico sottoscritta dal richiedente, nonché dichiarazione resa sotto propria responsabilità attestante di essere in possesso dei requisiti richiesti previsti dal precedente art. 5 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda d'ammissione. L'ammissione ha effetto dalla data della delibera. La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione.

La dichiarazione di recesso va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Decadenza soci

La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) Per non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- b) Per decesso; o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- c) Per recesso; volontario da comunicare per iscritto al Presidente
- d) Per delibera di esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo.
- e) Per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'associazione.

L'esclusione viene pronunciata:

- 1) per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, da eventuali regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo o da altri atti legittimamente posti in essere dagli organi sociali;
- 2) per il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Associazione previsti dall'art. 5 del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- 3) nei confronti dell'associato che sia inadempiente al pagamento della quota annuale da oltre tre mesi o al pagamento di eventuali contributi sociali ordinari o straordinari;
- 4) per accertati motivi di incompatibilità.

La cessazione del rapporto sociale non libera l'associato ed i suoi eredi dagli obblighi già insorti nei confronti dell'associazione.

ARTICOLO 9

Obblighi dei soci

Gli associati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi ordinari e straordinari, hanno diritto di frequentare i locali, di partecipare ai programmi ed all'attività dell'Associazione e dei suoi organi, nonché alle manifestazioni indette dai medesimi.

Essi sono tenuti:

- a) all'osservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni del codice deontologico e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento delle quote sociali stabilite dagli organi competenti;
- c) al versamento di eventuali contributi previsti per i programmi e servizi cui aderiscono.

Le somme versate per quote sociali o contributi sociali per i programmi e servizi facoltativi non sono rimborsabili in nessun caso.

Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività promosse e realizzate dall'associazione, sono rese a titolo gratuito salvo il rimborso spese.

Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima, saranno retribuite dietro emissione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

ARTICOLO 10

Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle somme versate per quote e contributi sociali;
- b) Da eventuali contributi e finanziamenti degli associati o di terzi, da lasciti e donazioni;
- c) Da eventuali contribuzioni o sussidi dello Stato o da altri Enti;
- d) Dalle attività dell'associazione stessa;

- e) Da ogni altro provento, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti, ivi compresi eventuali residui attivi od avanzi di gestione di precedenti esercizi.

ARTICOLO 11

Esercizio Finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, che viene presentato al Collegio dei revisori e poi all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno. Eventuali residui attivi verranno destinati:

- a) il 5% a riserva;
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere culturale o delle attrezzature.

ARTICOLO 12

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Presidente;
- 3) il Vice Presidente;
- 4) il Consiglio Direttivo;
- 5) il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo diversa deliberazione dell'Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

ARTICOLO 13

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari e fondatori in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ordinari e straordinari. Gli associati onorari e sostenitori non hanno diritto di voto. Le deliberazioni dell'assemblea, assunte in conformità della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente approvati, vincolano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti e non aventi diritto a partecipare alle riunioni.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Può tenersi nella sede sociale od altrove. Essa deve essere convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo avviso scritto da spedire ad domicilio dei soci almeno dieci giorni prima dell'Assemblea, ovvero da affiggere nella sede sociale almeno quindici giorni prima.

La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio dal Presidente quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea può legittimamente costituirsi con la presenza in proprio o per delega, di tutti i soci aventi diritto ad intervenire, purché siano altresì presenti di persona tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i revisori effettivi.

ARTICOLO 14

Deleghe e maggioranze

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno. Sono validi i conferimenti di non più di tre deleghe ad un unico associato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimazione all'intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe, dirigere e presiedere le riunioni. La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, al Vice Presidente; mancando anche quest'ultimo, a persona nominata dall'Assemblea medesima.

Ogni associato fondatore od ordinario ha diritto ad un voto. Sono ammessi al voto anche gli associati che ricoprono cariche sociali ad eccezione delle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

Per il calcolo delle maggioranze non si tiene conto degli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le riunioni devono essere trascritte su apposito verbale redatto ai sensi dell'art.28. Le votazioni avvengono a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale, in forma palese o segreta. Le delibere assembleari devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro venti giorni decorrenti dalla data della loro assunzione. Le votazioni per elezioni a cariche sociali e per le designazioni di incarichi o commissioni, avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione presa a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 15

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile, se avviene in prima convocazione. Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati, presenti o per delega, aventi diritto al voto. Nelle votazioni per la nomina delle cariche sociali, non raggiungendosi la maggioranza, si procede seduta stante al ballottaggio fra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 16

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione degli indirizzi generali di attività dell'associazione indicati dal Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione dei bilanci e delle relazioni del Consiglio e dei Revisori;
- c) la nomina delle cariche sociali;
- d) l'ammissione degli associati onorari e sostenitori; e) su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

ARTICOLO 17

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art.13.

Essa è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione di due terzi degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega di più di un terzo degli associati aventi diritto al voto. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentanti o rappresentanti per delega.

Per le delibere sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio e per la revoca del Presidente occorre il voto favorevole di più di tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ARTICOLO 18

Compiti dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo, ad eccezione delle modifiche necessarie per l'ottenimento del riconoscimento in virtù del potere ad hoc conferito al Presidente all'atto costitutivo dell'associazione;
- b) sull'eventuale scioglimento dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- c) sull'eventuale fusione od unione con altri enti od associazioni.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e dal Vice Presidente che ne sono membri di diritto, nonché da altri tre consiglieri, scelti fra gli associati fondatori e ordinari eletti dall'assemblea ordinaria. Possono essere eletti alla carica di consigliere gli associati fondatori o gli associati ordinari iscritti da almeno cinque

anni. Solo in mancanza di candidati con i requisiti previsti dal precedente comma del presente articolo potrà procedersi all'elezione di altri associati candidati. Il presidente può attribuire ad uno dei membri del Consiglio le funzioni di Tesoriere.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei componenti il Consiglio Direttivo, si provvederà alla loro sostituzione, secondo i criteri sopra indicati, nella prima assemblea successiva.

I consiglieri così eletti restano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 20

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od altrove. Le riunioni sono convocate, a cura del Presidente, a mezzo lettera spedita con dieci giorni di anticipo o telegramma e telefax spedito almeno tre giorni prima della riunione, ovvero con altro valido mezzo, a scelta del Presidente. Quando all'ordine del giorno ci sono questioni di carattere economico e/o finanziario devono essere convocati ed hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti Effettivi.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente, ovvero mancando anche quest'ultimo, da un altro Consigliere eletto seduta stante.

Per la regolare costituzione del Consiglio, se regolarmente convocato, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; i Consiglieri ingiustificatamente assenti per oltre cinque riunioni consecutive decadono dalla carica. In mancanza di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 21

Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio deliberare:

- a) sulla individuazione degli indirizzi generali di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) su ogni modalità attuativa necessaria od opportuna per l'esecuzione degli stessi;
- c) sulle proposte di modifiche statutarie da presentare all'Assemblea;
- d) sulla proposizione di azioni giudiziarie ed amministrative, sulla resistenza alle liti e per ogni proposta transattiva;
- e) sull'ammissione e sull'esclusione degli associati per le cause previste dal presente statuto. A tale ultimo scopo il Consiglio Direttivo potrà procedere alla revisione della lista dei soci e potrà richiedere agli iscritti ogni certificazione che si rendesse necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- f) sulla nomina di procuratori stabiliti dall'Associazione;
- g) sui compensi spettanti agli associati incaricati dell'attuazione delle singole iniziative;
- h) sul conferimento di eventuali incarichi professionali necessari per la tenuta della contabilità, degli aspetti fiscali e di consulenza del lavoro di pertinenza dell'associazione;
- i) sulla determinazione dell'ammontare della quota sociale annuale, dei contributi straordinari nonché sulla determinazione dell'ammontare dei contributi sociali per i servizi facoltativi;
- j) su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente o ad altro dei suoi membri. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo redigere i regolamenti interni ed ottemperare alla tenuta del libro degli associati.

ARTICOLO 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Spettano al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

- c) il rilascio di procure alle liti ad avvocati e procuratori, di procure speciali per singoli atti o per categorie di atti;
- d) l'esecuzione delle delibere del Consiglio;
- e) la proposta per l'assunzione ed il licenziamento di eventuali dipendenti;
- f) la nomina del Tesoriere ove non eserciti direttamente le funzioni;
- g) l'esercizio in via d'urgenza dei poteri del Consiglio, salvo ratifica del medesimo, nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 23

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria fra gli associati fondatori o tra gli associati ordinari iscritti da almeno cinque anni. Solo in mancanza di candidati con i requisiti previsti dal precedente comma del presente articolo potrà procedersi all'elezione di altri associati candidati. In caso di urgenza, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assente o impossibilitato, in tutte le funzioni previste dal precedente art. 22, previa esibizione di idonea delega del Presidente.

ARTICOLO 24

Il Collegio dei Revisori

Spetta al Collegio dei Revisori o al revisore unico vigilare sull'adempimento delle norme statutarie, sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e predisporre annualmente una relazione sul bilancio consuntivo per l'assemblea annuale ordinaria.

ARTICOLO 25

Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese in relazione alle risultanze del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, alle deliberazioni del Consiglio ed alle disposizioni del Presidente.

Egli firma congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente, in base alle decisioni del Presidente stesso, o chi per esso, gli ordinativi di incasso e pagamento e predisporre il conto consuntivo annuale da sottoporre all'esame del Consiglio. Sono altresì affidate al tesoriere le relazioni di ordine amministrativo per i vari Enti sovventori e pubblici.

ARTICOLO 26

Le Revoche

Il Presidente resta in carica sino a revoca o dimissioni. La revoca spetta all'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 17 del presente statuto. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni dalla data della nomina e le persone nominate a ricoprirle sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO 27

Verbali dell'Assemblea

Sulle riunioni dell'Assemblea è redatto, da un segretario nominato dal presidente o da chi ne fa le veci, un verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario, da trascrivere su apposito libro.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si fa riferimento alle vigenti norme in tema di associazioni.

ARTICOLO 29

La prima nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Consiglio Direttivo potrà, se lo riterrà opportuno, redigere un Regolamento Interno dell'Associazione, un Codice deontologico e un Codice di Autodisciplina.

Associazione Italiana Naturopatia Infantile - Naturopatia per la promozione dell'Infanzia e dell'età evolutiva - A.I.N.I.